

A - PER TUTTE LE ZONE DI CUI ALL'ART.4 DEL REGOLAMENTO

1. Fermo restando quanto ulteriormente o diversamente normato alle lettere successive, si prescrive :

- 1.1. deve essere perseguito per ogni impianto o localizzazione, sia relativamente ai supporti che ai corpi emittenti e riceventi, il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano, extraurbano e /o ambientale di previsto inserimento, tenuto conto dello sfondo in cui si attestano e prevedendo adeguate forme, dimensioni, e colorazioni dell'impianto, nei suoi manufatti principali, accessori o pertinenziali, tali da minimizzare l'intrusione con soluzioni di camuffamento, mimetizzazione e mitigazione dell'impatto visivo e ambientale. È favorita la posizione marginale e defilata dell'impianto rispetto al sistema di utilizzo agricolo delle aree aperte;
- 1.2. per i nuovi impianti è preferibile la collocazione di supporti (strutture porta antenna) con tipologia a palo anziché a traliccio;
- 1.3. l'installazione di nuove strutture porta antenna insistenti sul suolo o sulla sommità di edifici deve comportare un'altezza tale che la base delle antenne deve superare di almeno 3 metri e fino a un massimo di 5 metri l'altezza degli edifici o delle strutture circostanti presenti in un raggio di 100 metri , e comunque avere un'altezza non inferiore alle altezze massime di edificazione previste dal **PRGC** per la zona, aumentate di 3 metri e fino a un massimo di 5 metri. L'installazione di nuove strutture porta antenna deve comportare in ogni caso un'altezza complessiva dell'impianto non superiore a 35 metri rispetto alla quota del terreno naturale non sistemato ;

- 1.4. l'installazione di nuove strutture porta antenna sulla sommità di edifici deve tenere conto della conformazione architettonica dell'edificio prescelto;
- 1.5. i nuovi impianti devono essere installati preferibilmente su strutture preesistenti (altri impianti, torri faro, pali di illuminazione, tralicci dell'alta tensione, ...);
- 1.6. é vietata l'installazione di impianti su immobili o manufatti privi di titolo abilitativo, ovvero realizzati abusivamente, ai sensi della normativa vigente;
- 1.7. é altresì vietata l'installazione di impianti che impedirebbero o pregiudicherebbero la realizzazione di opere o infrastrutture pubbliche previste dal **PRGC** approvato o adottato o dagli atti di programmazione assunti dal Comune ;
- 1.8. é da evitare per quanto possibile l'orientamento delle apparecchiature di irraggiamento direzionale verso le aree sensibili con riferimento ad una distanza da valutarsi caso per caso, orientativamente 100 metri, in rapporto alla potenza dell'impianto ;
- 1.9. i manufatti, le attrezzature e le apparecchiature a terra degli impianti dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio; dovranno essere interrate ove, a seconda dei contesti, non risulti disponibile una sufficiente superficie al fine di realizzare un'adeguata schermatura con essenze tipiche locali;
- 1.10. dovrà essere evitata, per quanto possibile, la realizzazione di nuove infrastrutture di viabilità e accessibilità a servizio dell'impianto.

B - PER TUTTA L'AREA URBANA, COME DESUNTA DAL *PRGC*, RICADENTE IN QUALSIASI ZONA DI CUI ALL'ART.4 DEL REGOLAMENTO

1. Fermo restando quanto ulteriormente o diversamente normato alle lettere C e D, si prescrive:

- 1.1. il divieto di installazione di nuove strutture porta antenna insistenti sul suolo; in subordine, per la necessaria collocazione al suolo, la struttura dovrà essere posizionata sul lato dell'edificio rivolto verso il cortile interno; per i nuovi impianti è preferibile la collocazione di supporti a palo senza scale di accesso fisse, privilegiando le soluzioni che prevedano l'accesso per ispezione o manutenzione attraverso mezzi mobili con piattaforme su elevatore o, ove disponibili, corpi emittenti e ricevitori montati su dispositivi dotati di un sistema di movimentazione ;
- 1.2. in caso di installazione su tetto, l'edificio prescelto dovrà, di norma, risultare il più alto nel raggio di 100 metri;
- 1.3. l'installazione di nuove strutture porta antenna insistenti sul suolo o sulla sommità di edifici deve comportare un'altezza tale che la base delle antenne deve superare di almeno 3 metri e fino a un massimo di 4 metri l'altezza degli edifici o delle strutture circostanti presenti in un raggio di 100 metri, e comunque avere un'altezza non inferiore alle altezze massime di edificazione previste dal *PRGC* per la zona, aumentate di 3 metri e fino a un massimo di 4 metri .

C - PER LE AREE COMPRESSE NEL RAGGIO DI 30 METRI DAL CONFINE ESTERNO DEI SINGOLI BENI CLASSIFICATI COME AREE SENSIBILI, COME DEFINITE ALL'ART.4, COMMA 1, LETT. A), DEL REGOLAMENTO E PER QUELLE INDIVIDUATE COME BENI CULTURALI E NEL CENTRO STORICO, COSÌ COME DEFINITO DAL *PRGC*

1. Si prescrive :

1.1. il divieto di installazione di nuove strutture porta antenna insistenti sul suolo; in estremo subordine, per la necessaria collocazione al suolo, la struttura dovrà essere posizionata sul lato dell'edificio rivolto verso il cortile interno; per i nuovi impianti è d'obbligo la collocazione di supporti a palo senza scale di accesso fisse, prevedendo soluzioni che consentano l'accesso per l'ispezione o la manutenzione attraverso mezzi mobili con piattaforme su elevatore oppure corpi emittenti e ricevitori montati su dispositivi dotati di un sistema di movimentazione;

1.2. le nuove strutture porta antenna, se non meglio diversamente mascherate, camuffate o mimetizzate, dovranno avere colorazione in tinta grigio scuro opaco; le antenne dovranno essere posizionate alla sommità della struttura con il minimo ingombro orizzontale indispensabile, che comunque non dovrà risultare superiore (palo + antenne) a 100 ÷ 120 cm.; le parabole dovranno posizionarsi nella parte bassa del palo e gli shelter collocati all'interno degli edifici;

1.3. l'installazione di nuove strutture porta antenna insistenti sul suolo o sulla sommità di edifici deve comportare un'altezza tale che la base delle antenne deve superare di 3 ÷ 3,50 metri l'altezza degli edifici o delle strutture circostanti presenti in un raggio di 100 metri, e comunque avere un'altezza non inferiore alle altezze massime di edificazione previste dal *PRGC* per la zona, aumentate di 3 ÷ 3,50 metri ;

- 1.4. nelle vicinanze dei beni culturali di cui al D.Lgs. 22/01/2004 e s.m. e i.
è vietata la realizzazione di qualunque opera che comprometta o
ostacoli la percezione visiva del bene tutelato e delle relative aree di
pertinenza tipologica .

D - PER LE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO, PROTETTE
O SOGGETTE AI VINCOLI E PRESCRIZIONI DEGLI STRUMENTI
NORMATIVI TERRITORIALI SOVRACCOMUNALI O DEI PIANI D'AREA, DI
CUI ALL'ART.4 DEL REGOLAMENTO

1. Si prescrive la massima attenzione per conseguire le migliori soluzioni di
camuffamento, mimetizzazione e mitigazione dell'impatto visivo, tenuto conto
delle indicazioni contenute nei "Criteri ed indirizzi per la tutela del paesaggio"
editi dalla Regione Piemonte ed evitando localizzazioni o opere o che possa
compromettere o ostacolare in modo ossessivo la percezione visiva dei beni
tutelati di rilevante interesse ambientale .

=====